

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La ricorrente, cointestataria assieme all'aderente al ricorso di quattro BFP sottoscritti nel 1994, sostiene di aver richiesto il loro rimborso presumibilmente in prossimità della data della loro scadenza, ma di essersi vista opporre diniego dall'intermediario odierno convenuto in virtù dell'avvenuta prescrizione. Lamenta che al momento della sottoscrizione dei buoni non ha ricevuto alcun foglio informativo dal quale desumere la data di scadenza degli stessi e sostiene che quando si era recata presso gli sportelli postali dedicati, gli impiegati l'avevano rassicurata sulla validità dei buoni sottoscritti e che gli stessi sarebbero scaduti al trentesimo anno dalla data di sottoscrizione.

Chiede quindi il rimborso dei BFP e dei relativi interessi maturati.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia prevedono che non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

Precisa che il momento di eterointegrazione dei rendimenti dei BFP trovi il suo momento genetico all'atto della sottoscrizione del "*contratto*" ai sensi dell'art. 1339 c.c.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I T.U.B.

Ciò premesso, osserva che i buoni appartengono alla serie "AD" e alla serie "AE".

In merito alla serie “AD” precisa che è stata istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro del 23/07/1987, collocata nel periodo compreso fra l’01/10/1987 ed il 31/10/1995.

Precisa che per tale serie era previsto che, alla scadenza dell’undicesimo anno, i titoli diventassero infruttiferi e si prescrivessero decorso il successivo decennio.

In relazione alla serie “AE” precisa che è stata istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 16/12/1999, collocata nel periodo compreso fra l’01/11/1995 e il 28/10/1996.

Il citato decreto dispone all’art. 4 che tali buoni *“hanno la durata di 12 anni e, verrà riconosciuto un Rendimento % lordo al raggiungimento della scadenza pari rispettivamente al 200% per cento del capitale sottoscritto”*.

Precisa altresì che la data di emissione risulta visibile e che, pertanto, non vi potevano dubbi sulla loro scadenza e prescrizione; all’epoca della sottoscrizione del BFP in esame esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi la descrizione dettagliata dei titoli.

Sostiene che in tale periodo l’emissione di questa tipologia di buoni era effettuata per “serie” con d.m. MEF, resi noti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque *“con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore”*.

Precisa inoltre che non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui BFP.

Fa presente, altresì, che ai sensi dell’art. 1, co. 345-*quinquies* l. n. 266/2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo il 14/04/2001, i quali non sono stati reclamati entro il termine di prescrizione, vengono comunicati al MEF e versati al fondo di cui all’art. 1, co. 343 della menzionata legge.

Per quanto concerne il termine di prescrizione, *ab origine* quinquennale, fa presente che l’art. 8, co. 1 d.m. del 19/12/2000 prevede che *“i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del predetto d.m.

Precisa che il successivo secondo comma riservava alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di disporre in ordine all’eventuale rimborso dei crediti prescritti in favore dei titolari di BFP che presentavano richiesta di rimborso oltre il termine prescrizionale previsto.

Aggiunge che il d.m. MEF del 05/12/2003, adottato in attuazione dell’art. 5 d.l. 30/09/2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, disponeva il subentro del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, derivanti dai BFP relativi alle serie emesse e sottoscritte nei termini indicati nell’Allegato 2 del medesimo decreto.

Di conseguenza i BFP, essendo stati trasferiti al MEF, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e, per quanto riguarda la prescrizione, sono dunque applicabili le norme previste nel codice civile (cfr. art. 23 d.P.R. 30/12/2003 n. 398).

Precisa che l’orientamento del MEF è nel senso di ritenere che l’inerzia del soggetto nell’esercizio di un suo diritto comporta la perdita dello stesso.

Fa presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l’impossibilità di far valere il diritto previsto dall’art. 2935 c.c., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Nel caso in esame, i due BFP della serie “AD” erano stati sottoscritti il 30/04/1994 e gli altri due BFP (della serie “AE”) il 21/08/1996, ed avendo una durata massima rispettivamente di 11 anni e di 12 anni,

la scadenza degli stessi era prevista per il 30/04/2005 e per il 21/08/2008, mentre la loro prescrizione era maturata a partire dal 01/05/2015 e dal 22/08/2018.

Precisa che il rimborso dei buoni era stato richiesto successivamente rispetto al decorso del termine di prescrizione decennale, in quanto il reclamo era stato presentato in data 01/09/2025, e che non constano in atti ulteriori atti interruttivi.

Riporta specifica evidenza estratta dal sito web di Cassa Depositi e Prestiti, e pertanto consultabile altresì dalla stessa ricorrente, da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente materia del contendere.

Richiama infine la giurisprudenza del Collegio di Coordinamento, secondo cui la *“mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”*.

Quanto ad un’eventuale richiesta di risarcimento danni, richiama il Collegio di Coordinamento, che ha statuito che *“quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell’obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la causa petendi del ricorso si applica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell’esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell’interpretazione dei suoi effetti”*.

Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, occorre innanzitutto vagliare l’eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell’ABF sollevata dall’intermediario.

Sul punto, si osserva che il ricorso è stato presentato in data 16/10/2025 e, pertanto, lo stesso può riguardare operazioni o comportamenti che non siano antecedenti al 16/10/2019, come previsto dal par. 4, Sez. I, delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, e tanto sulla scorta dell’interpretazione offerta autorevolmente dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 4656/2022, in tema di individuazione della *causa petendi* del ricorso e della conseguente competenza temporale dell’ABF: *“può dunque dichiararsi la competenza temporale dell’ABF quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l’intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009 [...] A tale domanda l’intermediario oppone l’avvenuta prescrizione, che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto”*.

Per le suesposte ragioni, l’eccezione di incompetenza *ratione temporis* non può trovare accoglimento. La distinta eccezione di incompetenza *ratione materiae*, sempre sollevata dall’intermediario resistente, deve essere rigettata, in ossequio al principio di diritto espresso nell’appena citata decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento: *“Occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come “strumenti finanziari” e, quindi, “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F. In questo senso si sono orientati, invariabilmente, i Collegi territoriali fino a oggi. A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l’art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari. Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l’impostazione appena richiamata, respinge l’eccezione preliminare dell’intermediario fondata sull’incompetenza per materia dell’Arbitro”*.

Il ricorso, dunque, può essere deciso nel merito.

L'odierna controversia concerne il mancato rimborso di quattro BFP cartacei in ragione dell'intervenuta prescrizione e, pertanto, solleva la questione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione del BFP.

I BFP in esame contengono sul suo retro la dicitura "*a termine*" e la data di emissione, nonché la seguente dicitura: "*Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità*".

Ciò premesso, i buoni "a termine" oggetto di ricorso, emessi il 30/04/1995 appartengono alla serie "AD", istituita con d.m. 23/07/1987 ed emessa tra l'01/10/1987 e il 31/10/1995; l'art. 2 del suddetto decreto prevede che gli stessi "*avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso*".

I buoni "a termine" emessi il 21/08/1996 appartengono invece alla serie "AE", istituita con d.m. Ministro del Tesoro del 16/12/1999, collocata nel periodo compreso fra l'01/11/1995 e il 28/10/1996. Il citato decreto dispone all'art. 4 che tali buoni "*hanno la durata di 12 anni e, verrà riconosciuto un Rendimento % lordo al raggiungimento della scadenza pari rispettivamente al 200% per cento del capitale sottoscritto*".

Con riferimento alla prescrizione l'art. 8 d.m. 19/12/2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "*I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6196/2024, che ha richiamato le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità. Con specifico riguardo ai buoni della serie "BA" e a quelli assimilabili (ad esempio, "AD", "AE", "CC"), il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto: "*Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo*".

Più in generale, con riferimento ai titoli recanti l'espressione "*al termine dell'anno successivo*", il Collegio ha richiamato l'orientamento che "*facendo leva sull'interpretazione letterale dell'art. 8 [del d.m. 19/12/2000], ha rifiutato la lettura che fa coincidere il dies a quo con la fine dell'anno solare in cui cessa la fruttuosità dei buoni, per riferirlo, senza incertezze, alla data di scadenza del titolo*".

Nel caso in esame i buoni sono stati emessi il 30/04/1994 e il 21/08/1996 ed hanno una durata massima rispettivamente di 11 e 12 anni, quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione si calcola dal 01/05/2005 e dal 22/08/2008 e la prescrizione decennale è rispettivamente maturata il 01/05/2015 e il 22/08/2018.

Il reclamo è del 01/09/2025, quindi successivo rispetto alla data di prescrizione.

La ricorrente lamenta altresì la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario in sede di collocamento dei titoli, senza avanzare un'espressa domanda risarcitoria in relazione alla censurata condotta dell'intermediario.

Con riferimento alla mancata consegna del "*Foglio Informativo*", si osserva che la previsione normativa relativa alla sua consegna risale all'art. 3 d.m. 19/12/2000, mentre i buoni in esame sono stati sottoscritti nel 1994 e nel 1996.

Nel caso di specie, dunque, l'ipotizzata violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario si collocherebbe in ogni caso al di fuori del periodo di competenza temporale dell'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE